



Giunta Regionale della Campania
STAFF 92 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare
Procedure di Appalto PNRR

PROC. N.3630/API/2023



Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 e 157 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., , per la conclusione di un Accordo Quadro, con un unico operatore economico, ex art. 54 comma 3, per l'affidamento di servizi di ingegneria ed architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., finalizzati alla verifica preventiva, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016 di uno o più livelli della progettazione da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice;

**CUP: B22D20000020001
CIG: 99351075A8**

SCHEMA ACCORDO QUADRO

REP. N. _____

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 e 157 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., , per la conclusione di un Accordo Quadro, con un unico operatore economico, ex art. 54 comma 3, per l'affidamento di servizi di ingegneria ed architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., finalizzati alla verifica preventiva, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016 di uno o più livelli della progettazione da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice;

CUP: B22D20000020001

CIG: 99351075A8

PROC. N.3630/AP/2023

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, in _____ alla via S.

Lucia n. 81, nella sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me, Dott. _____, Dirigente _____, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante Vicario, delegato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell'art. 16 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale della Segreteria della Giunta della Regione, in virtù del combinato disposto della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad oggetto "Approvazione disciplinare recante norme per le funzioni, compiti e attività dell'Ufficiale Rogante della Giunta" e del DPGRC n. 55 del 9/3/2021, nonché di idonea dichiarazione resa con prot. n. 0235813 del 04/05/2022 ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e dell'art. 6, co. 2, DPR n. 62/2013 (conservata agli atti dell'Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale) si sono costituiti:

1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del Dirigente Responsabile Generale dell'Ufficio Speciale Grandi Opere, di seguito denominato Ufficio Speciale, _____ nato a _____, il ____/____/____, domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione, in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù del DPGRC n. ____ del ____/____/____. Il costituito Dirigente ha, altresì, reso, con nota prot. n. ____ del ____/____/____, idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/90 e art. 6, comma 2, DPR n. 62/2013, conservata agli atti dell'ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti e URP della Segreteria della Giunta Regionale;

2) la Società e/o Raggruppamento Temporaneo di Imprese, nel prosieguo del presente contratto denominato RTI, con sede legale in _____, alla _____, nella persona _____, in qualità di Rappresentante legale della Società e/o RTI, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società _____

Verificato dall'Ufficio Speciale che detta Società e/o RTI è stata costituita in data

-per atto pubblico, Repertorio n. _____ Raccolta n. _____, registrato a _____, dalle seguenti Società:

-la società _____ con sede legale ed operativa in Via _____ n. _____ cap. _____, Codice Fiscale _____, partita IVA _____ e n. di iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di _____;

- la società _____ con sede legale in _____ alla via _____ n. _____, cap. _____, sede operativa in _____ Codice Fiscale _____ Partita I.V.A. _____ e n. di iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di _____;

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del _____ (documento n. _____), tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di _____, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal _____, codice fiscale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di e partita iva n. _____, R.E.A. n. _____ ;

Verificato dall'Ufficio Speciale le seguenti richieste di informative antimafia, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs 159/2001 e ss.mm.ii, tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia:

(società), con prot. n.;

(società), con prot. n.;

(società), con prot. n.;

Verificato dall'Ufficio Speciale che il Ministero dell'Interno ha rilasciato per la società _____ l'informativa antimafia liberatoria, ai sensi dell'art. 92, comma 1 del D.Lgs 159/2001 da cui è emerso che a carico della società e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2001, alla data odierna, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs 159/2001, né le situazioni di cui all'art. 84, comma 4 e all'art. 91 comma 6 del medesimo decreto legislativo.

oppure

Verificato dall'Ufficio Speciale che per la/e società _____ sono decorsi i termini di rilascio dell'informativa antimafia previsti dall'art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto ipso iure ai sensi dell'art. 92 commi 3 e 4 del D. lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.

Verificata dall'Ufficio Speciale per la Società _____ la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato con prot. n. _____ con scadenza il _____, da cui risulta che la società è in regola nei confronti dell'INPS, INAIL e CNCE;

Verificato che il Dirigente della UOD _____ dell'Ufficio Grandi Opere ha attestato, con nota PG/ _____ del _____ che per il presente Contratto non sussistono rischi di interferenza di cui all'art. 26 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e che pertanto gli oneri della sicurezza connessi sono pari a Euro zero.

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

- con Decreto Dirigenziale n.513 del 29/06/2023 sono stati approvati gli atti di gara per la conclusione di un accordo quadro triennale, con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento I di servizi di ingegneria e architettura consistenti nella verifica preventiva, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs 50/2016, di uno o più livelli della progettazione e sempre con il medesimo Decreto è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (in seguito RUP) fino alla fase di affidamento l'Arch. Luciano Marini;
- con Decreto Dirigenziale n.514 del 30/06/2023 dell'Ufficio Speciale Grandi Opere –Staff 92 Centrale Acquisti e Ufficio Gare- Procedure di Appalto PNRR è stata indetta, ai sensi dell'art. 60 e 157 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., procedura aperta telematica (proc n.3630/AP/2023) per la conclusione di un accordo quadro triennale, con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento I di servizi di ingegneria e architettura consistenti nella verifica preventiva, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs 50/2016, di uno o più livelli della progettazione, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 6 del Codice degli Appalti;

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nel Capitolato speciale d'Appalto e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il Bando di gara ed il Disciplinare di gara. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica presentata dalla società e/o RTI. Tale documentazione, pienamente conosciuta e condivisa dalle parti, nonché conservata presso i competenti uffici regionali, non è allegata al presente Accordo quadro, ad accezione del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 2 - Disciplina applicabile e criterio di prevalenza

Il presente Accordo Quadro è regolato:

- dal contenuto dell'Accordo Quadro e dell'allegato, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con la società e/o RTI relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016;
- dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni, di cui la Società e/o RTI dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;
- dalle norme in materia di Contabilità pubblica;
- dal D.M. 2.12.2016 n. 263;
- dal D.M. 17.6.2016;
- dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
- dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione.

I Contratti Attuativi saranno regolati dalle disposizioni in essi previste in attuazione dei contenuti del presente Accordo Quadro e dei documenti di cui ai precedenti commi.

In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Regione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.

Le clausole dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in provvedimenti normativi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per la Società e/o il RTI, quest'ultima rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Art. 3 - Oggetto dell'Accordo Quadro

La Regione affida alla Società e/o al RTI, che accetta, i servizi di ingegneria e architettura di cui all'art. 3, lett. vvvvv), per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura consistenti nella verifica preventiva, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs 50/2016, di uno o più livelli della progettazione.

La società e/o il RTI, con la sottoscrizione, manifesta la volontà di obbligarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro e nell'allegato, alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi Contratti Attuativi.

La società e/o il RTI dichiara di aver preso visione del presente Accordo Quadro, dell'allegato e di aver incondizionatamente accettato ogni limite, vincolo ed onere connesso all'esecuzione dello stesso.

Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alla prestazione da parte della Società e/o il RTI dei citati servizi di ingegneria e architettura, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti Attuativi, nonché l'attività di Assistenza tecnica per coadiuvare la Regione nell'attuazione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi.

Con la stipula dell'Accordo Quadro, la Società e/o il RTI si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Regione a prestare i servizi di cui al Capitolato speciale d'appalto, il tutto nella misura richiesta dalla Regione sino alla concorrenza dell'importo complessivo pari a €3.480.000,00 oltre iva e oneri di legge.

I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica.

Il nominativo del Responsabile dell'Accordo Quadro (RAQ) è l'Arch. Luciano Marini che assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto; PEC: centraleacquisti@pec.regione.campania.it

Art. 4 – Durata

Il presente Accordo Quadro ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto, come disciplinato dal Capitolato, e si esaurirà entro tale periodo ancorché non siano state interamente impiegate le somme richieste.

L'Accordo Quadro si intende concluso, anche prima del termine di scadenza, qualora siano stati sottoscritti Contratti Attuativi e/o Atti Aggiuntivi ai Contratti Attuativi tali da esaurire il relativo importo massimo.

Il singolo Contratto Attuativo ha la durata necessaria all'esecuzione delle prestazioni di volta in volta richieste, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato.

Art. 5 – Limite di spesa dell'Accordo Quadro, vincoli dei Contratti attuativi, Fatturazione e Corrispettivi

Il limite di spesa massimo complessivo dei servizi affidabili in base al presente Accordo Quadro, nel periodo di validità dello stesso, è di **Euro 3.480.0000,00 (Tremilioniquattrocentottantamila/00) oltre IVA ed oneri di legge**. Tale importo è il tetto massimo di tutti gli importi degli eventuali singoli Contratti Attuativi che saranno stipulati in esecuzione del presente Accordo Quadro.

La Regione si riserva, secondo quanto previsto dal punto 4.2 del Disciplinare, qualora sia esaurito l'importo massimo spendibile, all'affidatario potrà essere richiesto, accertata la disponibilità di risorse, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino ai limiti previsti dall'art. 106 del Codice. La Regione Campania si riserva, inoltre, nell'ambito dell'importo massimo dell'Accordo Quadro di richiedere i servizi oggetto del presente appalto, ove fosse necessario, per categorie non menzionate nell'elenco sopra indicato, qualora l'aggiudicatario ne possieda i requisiti.

Non è garantito un importo minimo dell'Accordo Quadro che dipenderà, invece, dalla sommatoria degli importi dei Singoli Contratti Attuativi che presumibilmente verranno stipulati nel periodo di vigenza dell'Accordo Quadro medesimo. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo la Regione, né terzi, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di servizi, bensì dà origine unicamente all'obbligo della Società e/o del RTI di eseguire, fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito, i servizi oggetto del presente Accordo Quadro.

I corrispettivi per ciascun Contratto Attuativo verranno determinati sulla base del ribasso unico percentuale ____% (____/____) indicato nell'Offerta economica.

Fermo quanto stabilito in altre parti del presente Accordo Quadro e nell'allegato, l'affidamento del Contratto Attuativo da parte della Regione, avviene secondo il procedimento e la tempistica definita nel disciplinare e nel Capitolato.

In applicazione di quanto previsto dal Capitolato, alla sottoscrizione di ogni singolo Contratto Attuativo verrà riconosciuta al RTI, a titolo di anticipazione, una somma pari al 20% dell'importo del singolo Contratto Attuativo. Il pagamento del corrispettivo relativo al servizio avverrà a seguito della realizzazione del servizio oggetto del presente Accordo Quadro.

L'emissione della fattura è preceduta dalla predisposizione da parte della Società e/o del RTI dello Stato di Avanzamento delle Prestazioni (SAP), che deve riportare il calcolo del compenso del singolo livello progettuale, munito del nulla osta del RUP della Regione.

Il RUP entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla data di presentazione del SAP da parte della Società e/o del RTI, emetterà apposito Certificato di Pagamento vistato dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il Certificato di Pagamento emesso dal RUP costituisce il riferimento per la fatturazione delle attività; in mancanza non potranno essere emesse le fatture corrispondenti.

Sulle liquidazioni saranno effettuate le seguenti riduzioni:

1. una quota del 20% dell'importo netto oggetto di liquidazione, quale recupero parziale dell'anticipazione già erogata alla sottoscrizione del Contratto Attuativo;
2. una ritenuta, pari al 5% dell'importo netto oggetto di liquidazione, a titolo di garanzia;

3. una ritenuta, pari allo 0,5% dell'importo netto oggetto di liquidazione, ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Gli importi di cui ai suddetti punti 2. e 3. saranno svincolati in sede di liquidazione finale del singolo Contratto Attuativo, dopo l'approvazione da parte della Regione del Certificato di Verifica di Conformità, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Art. 6 - Affidamento dei Contratti Attuativi

Nel Contratto Attuativo saranno definiti l'oggetto della prestazione e gli elementi necessari per l'esecuzione della prestazione.

Rispetto alla tempistica prevista per l'esecuzione delle prestazioni, resta salva la facoltà di convenire tempistiche diverse anche in ragione della complessità di specifiche prestazioni.

La Società e/o il RTI prende atto, rinunciando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che la Regione hanno la facoltà di revocare il servizio sino alla sottoscrizione del Contratto Attuativo.

La Società e/o il RTI, inoltre, fermi gli importi di cui all'articolo precedente, dovrà eseguire i servizi oggetto del singolo Contratto Attuativo nel rispetto di tutte le prescrizioni normative, regolamentari e delle condizioni esecutive minime previste nell'Accordo Quadro e nei suoi allegati e di quelle migliorative eventualmente offerte.

I singoli Contratti Attuativi vengono sottoscritti a tutti gli effetti tra la Regione secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato. Nei predetti Contratti Attuativi sarà indicato l'esatto importo dei servizi richiesti.

Art. 7 – Obbligazioni generali della Società e/o del RTI

Sono a carico della Società e/o del RTI tutti gli oneri e rischi relativi all'erogazione delle prestazioni delle attività oggetto dei Contratti Attuativi basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale, nonché i connessi oneri assicurativi.

La Società e/o il RTI si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi a regola d'arte e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro e nell'allegato, nonché delle norme vigenti e di quanto indicato in Offerta tecnica; in ogni caso, la Società e/o il RTI si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico della Società e/o del RTI, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel Contratto Attuativo e la Società e/o il RTI non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti della Regione, assumendosene ogni relativa alea.

La Società e/o il RTI si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

La Società e/o il RTI si obbliga inoltre a garantire alla Regione che tutte le persone fisiche coinvolte nell'esecuzione contrattuale (siano essi suoi dipendenti o collaboratori o liberi professionisti o, ancora, dipendenti o collaboratori o liberi

professionisti dell'eventuale ausiliaria), si siano impegnate a rispettare e il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e non si ponga in conflitto di interessi nei confronti della stessa Regione.

La Società e/o il RTI si obbliga, altresì, espressamente a:

- impiegare, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei Contratti Attuativi, secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro nell'allegato e negli atti di gara richiamati nelle premesse;
- rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Regione, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nell'Accordo Quadro e nei Contratti Attuativi;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- osservare nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Regione per quanto di rispettiva ragione;
- consentire alla Regione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, obbligandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di verifiche;
- comunicare tempestivamente alla Regione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e nei singoli Contratti Attuativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- non opporre alla Regione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla prestazione dei servizi;
- adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui la Regione tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;
- rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.lgs. n. 50/2016.

La Società e/o il RTI rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Regione e/o da terzi autorizzati.

La Società e/o il RTI si obbliga ad avvalersi di risorse specializzate, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; dette risorse potranno accedere agli uffici della Regione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere della Società e/o il RTI verificare preventivamente tali procedure.

In caso di inadempimento da parte della Società e/o del RTI degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione, fermo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno subito, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro e i Contratti Attuativi ed escutere la garanzia definitiva.

Art. 8 - Obbligazioni specifiche della Società e/o del RTI

La Società e/o il RTI si obbliga, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Accordo Quadro e nel Capitolato, anche a quanto di seguito indicato.

La Società e/o il RTI si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro e nei relativi Allegati, ovvero nel rispetto di quanto sarà concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Sono a carico della Società e/o del RTI, intendendosi ricompresi nei corrispettivi di cui all'articolo 5 del presente accordo quadro, tutti gli oneri, i rischi relativi e/o connessi, relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le attività ed i servizi oggetto dell'Accordo Quadro.

La Società e/o il RTI è obbligato, ed a tal fine espressamente si obbliga con la sottoscrizione del presente accordo quadro, a dare preventiva comunicazione alla Regione di eventuali incarichi, assunti presso Pubbliche Amministrazioni, analoghi e/o comunque connessi allo svolgimento dell'attività oggetto del presente Accordo Quadro, nonché di eventuali situazioni di incompatibilità sopravvenuta secondo quanto indicato negli atti di gara.

La Società e/o il RTI ha consegnato in Offerta tecnica i curricula delle figure professionali impegnate nell'esecuzione. Nel singolo Contratto Attuativo, la Società e/o il RTI dovrà indicare i nominativi delle risorse che eseguiranno le prestazioni richieste tra le figure professionali presentate in sede di offerta. Eventuali sostituzioni dovranno essere autorizzate dalla Regione come di seguito precisato.

La Società e/o il RTI riconosce, altresì, alla Regione la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto di Contratto Attuativo. In tal caso, La Società e/o il RTI dovrà proporre una nuova figura professionale entro il termine di 2 giorni solari dalla richiesta o nel diverso termine eventualmente indicato dalla Regione, pena l'applicazione delle penali. L'esercizio da parte della Regione di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. La risorsa sostituita deve avere attestati ed esperienze, in tipologia edurata, non inferiori alla risorsa da sostituire.

Nel caso in cui la Società e/o il RTI debba procedere alla sostituzione di una figura professionale deve previamente comunicarlo alla Regione. Ove proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva comunicazione alla Regione, quest'ultima si riserva di applicare la penale di cui al successivo articolo 10, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Società e/o dal RTI e da questa comunicate alla Regione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari.

La Società e/o il RTI prende atto che la Regione, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente Accordo Quadro, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.

Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante esegue in corso d'esecuzione dei Contratti Attuativi le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi. A tal fine, essa accerta in corso d'opera che le prestazioni siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che l'affidatario utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione dell'Accordo Quadro. In caso di inadempimento da parte della Società e/o del RTI degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno subito, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro e/o il Contratto Attuativo.

Atteso l'obbligo di assicurare la prosecuzione e continuità delle prestazioni, la Società e/o il RTI in caso di sostituzione del proprio personale, dovrà garantire un adeguato periodo di affiancamento per la risorsa entrante, con oneri ad esclusivo carico della Società e/o del RTI medesimo.

La Società e/o il RTI garantisce e dichiara, altresì, che l'attività oggetto del presente Accordo Quadro costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale e che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.

Il personale preposto all'esecuzione delle attività da svolgersi nei locali della Regione o in altre sedi da questa indicate potrà accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni d'accesso e di sicurezza.

La Società e/o il RTI si obbliga affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente Accordo presso i luoghi di prestazione del servizio.

La Società e/o il RTI si obbliga a dare immediata comunicazione alla Regione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.

Le attività richieste dalla Regione dovranno essere realizzate nel rispetto degli standard concordati con l'Amministrazione e formalizzati nel "Piano Dettagliato delle Attività" secondo le modalità concordate tra le parti; la consegna degli elaborati non ne implicherà di per sé approvazione da parte della Regione.

La documentazione progettuale, consegnata in osservanza dei termini stabiliti in ciascun Contratto Attuativo, sarà sottoposta ad approvazione da parte della Regione.

Art. 9 - Verifiche e Monitoraggio

La Regione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali e di richiedere alla Società e/o al RTI, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e di specifici report, anche in formato elettronico.

Il monitoraggio di tutte le attività relative all'Accordo Quadro è effettuato dalla Regione anche mediante l'uso di apposito sistema informativo. A tal fine, la Società e/o il RTI si obbliga a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.

La Società e/o il RTI si obbliga a fornire bimestralmente alla Regione alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio dei servizi prestati dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, secondo tracciato e modalità fissati dalla Regione.

Art. 10 - Penali

Ai sensi di quanto disposto dal Capitolato la Società e/o il RTI si obbliga a consentire alla Regione, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

In caso di inadempimento ex art. 113-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 50 del 2016, vengono applicate le penali di seguito specificate.

In tutti i casi di ritardato adempimento agli obblighi di cui agli articoli del presente Capitolato, e comunque ogni qualvolta nelle disposizioni di servizio impartite dal RUP vengano indicati tempi e modi per l'espletamento di una prestazione, la

Regione Campania potrà applicare per ogni giorno di ritardo una penale giornaliera in misura pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo per la singola fase progettuale, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento).

La Regione Campania avrà in ogni caso la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da qualsivoglia eventuale pagamento dovuto all'Affidatario, nonché, a suo esclusivo giudizio, di decidere di rivalersi sulle cauzioni e garanzie dal medesimo prestate fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo immediato dell'Affidatario di provvedere alla reintegrazione delle garanzie e cauzioni medesime. È fatto salvo il maggior danno.

L'eventuale applicazione delle norme che prevedono un meccanismo compensativo di adeguamento dei prezzi riguardo alla determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni eseguite dall'appaltatore dei lavori, non comporta alcun adeguamento dei corrispettivi dovuti per il servizio oggetto del presente Accordo Quadro.

Qualora l'ammontare complessivo delle penalità applicate sui singoli attuativi superi il 10% dell'importo contrattuale del presente Accordo Quadro, IVA esclusa, lo stesso s'intenderà risolto.

In caso di inadempienze gravi e persistenti nell'erogazione dei singoli servizi, con applicazione delle descritte penali ad almeno 3 Contratti Attuativi, la Regione potrà risolvere l'Accordo Quadro.

L'ammontare delle penalità sarà addebitato, mediante detrazione dalle somme dovute in base allo Stato Avanzamento delle Prestazioni (SAP); La Regione si riserva di applicare le predette penali anche mediante escussione parziale della cauzione definitiva. L'applicazione ed il pagamento delle penali non pregiudicano, in ogni caso, il diritto da parte della Regione ad ottenere la prestazione secondo quanto previsto contrattualmente, fatto salvo il risarcimento del danno, compreso quello all'immagine. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso la Società e/o il RTI dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. La Regione si riserva la facoltà di ordinare e di far eseguire le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento dei servizi a spese della Società e/o del RTI.

Art. 11 – Cauzione e polizza assicurativa

Si dà atto che la società e/o la RTI ha prestato cauzione definitiva a norma di quanto disposto dal Disciplinare per l'importo massimo stimato dell'Accordo Quadro di € _____, mediante polizza fidejussoria n. _____ del _____ rilasciata da _____. Tutte le società costituenti il RTI hanno presentato Polizze Responsabilità civile professionale. La società e/o il RTI ha presentato polizza n. _____ rilasciata dalla _____.

Art. 12 - Risoluzione

In applicazione di quanto disposto dal Capitolato Speciale d'Appalto, a norma e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ. e all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, la _____ Regione avrà il diritto di risolvere l'Accordo Quadro, previa dichiarazione da inviarsi a mezzo PEC alla Società e/o al RTI, avvalendosi della presente clausola risolutiva espressa, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- nel caso di gravi inadempimenti o di reiterati errori nell'esecuzione del contratto che arrecano danni all'immagine della Regione e/o in caso di applicazione di penali oltre la misura massima stabilita dal precedente art.10 del presente Accordo Quadro;
- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte della Società e/o del RTI nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- nel caso di ingiustificata sospensione del servizio;
- nel caso di subappalto non autorizzato;
- nel caso di cessione di tutto o parte dell'Accordo Quadro o di Contratto Attuativo;

- nel caso di fallimento o altre procedure concorsuali;
- nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- nel caso di mancata reintegrazione della cauzione;
- nel caso in cui vengano meno, a seguito dell'aggiudicazione o durante l'esecuzione del contratto, i requisiti prescritti nel bando di gara, nel disciplinare e nel capitolato;
- nelle altre ipotesi in cui il presente capitolato tanto preveda espressamente.

La risoluzione fa sorgere in capo alla Regione il diritto di incamerare la cauzione definitiva, di sospendere i pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, oltre che alla corresponsione delle maggiori spese che la Regione dovrà sostenere per il restante periodo contrattuale, affidando a terzi il servizio o la sua parte rimanente in danno della Società e/o del RTI inadempiente. La Regione potrà procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro ai sensi del presente articolo laddove il documento unico di regolarità contributiva della Società e/o del RTI risulti negativo per due volte consecutive. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti Attuativi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro medesimo. In tal caso la Società e/o il RTI si obbliga a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore della Regione. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o del/i Contratto/i Attuativo/i, la Regione avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i Contratto/i Attuativo/i risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale diequivalente importo, che sarà comunicata alla Società e/o al RTI a mezzo pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della Regione al risarcimento dell'ulteriore danno. La Regione, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all'art. 110 del Codice., potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

Si precisa che in caso di risoluzione per inadempimento di uno dei Contratti Attuativi costituirà motivo di risoluzione anche dell'Accordo Quadro.

Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione dell'Accordo Quadro o dei singoli Contratti Attuativi saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione e potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate alla Società e al RTI ai sensi dell'artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 13 – Recesso

La Regione ha diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto attuativo e/o dall'Accordo, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

- a. giusta causa;
- b. reiterati inadempimenti della Società e/o del RTI.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la società e/o il RTI che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, la Regione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dall'Accordo Quadro, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società e/o al RTI a mezzo PEC. In tali casi, la Società e/o il RTI ha diritto al pagamento da parte della Regione dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell'Accordo Quadro e nei Contratti Attuativi, rinunciando espressamente, ora per

allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Si conviene che per "giusta causa" si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a.** qualora sia stato depositato contro la Società e/o il RTI un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga l'scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori;
- b.** qualora, nel caso di cui sopra, venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della Società e/o del RTI;
- c.** ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante l'Accordo Quadro e/o ogni singolo Contratto Attuativo.

La Regione potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - da ciascun singolo Contratto Attuativo e/o dall'Accordo Quadro, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 109 del Codice, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi alla Società e/o del RTI a mezzo PEC. In ogni caso di recesso la Società e/o il RTI si obbliga a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore della Regione.

Art. 14 – Clausola di manleva

La Società e/o il RTI tiene indenne la Regione da responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti sia per quanto riguarda i propri collaboratori a vario titolo coinvolti, nonché rispetto ai materiali di sua proprietà o in uso alla stessa, sia per quanto riguarda i terzi in conseguenza delle prestazioni derivanti dal presente Accordo Quadro e dalle attività connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato. In tutti i casi si stabilisce che il personale impegnato dalla Società e/o del RTI non avrà nulla a che pretendere per l'attività svolta, nei confronti della Regione.

Art. 15 – Riservatezza

La Società e/o il RTI ha l'obbligo, pena la risoluzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Regione, di mantenere riservati, per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia dell'Accordo Quadro, i dati, le notizie e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione delle attività svolte in adempimento del presente Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Regione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

L'obbligo di cui al precedente punto si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o diventino di pubblico dominio.

La Società e/o il RTI è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza e, pertanto, si obbliga a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il presente accordo quadro.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza la Regione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo Quadro e i Contratti Attuativi e di escutere la garanzia definitiva, fermo restando che la Società e/o il RTI sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Regione.

Art. 16 - Obblighi nascenti dal Protocollo di Legalità

Le parti sono tenute al rispetto delle norme contenute nel Protocollo di Legalità sottoscritto, in data 1.08.2007, tra la Regione e la Prefettura di Napoli, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1601 del 7.09.2007 (BURC n. 54 del 15.10.2007).

Art. 17 - Responsabile dell'Accordo Quadro

Il Responsabile dell'Accordo Quadro, nominato dalla Società e/o dal RTI, per l'esecuzione del presente Accordo Quadro, è il _____ responsabile nei confronti della Regione, per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto la Società e/o il RTI.

Art. 18 - Foro competente.

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Società e/o il RTI e la Regione in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente contratto saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Napoli. È escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 19 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a osservare quanto disposto dalle vigenti norme in materia di data protection (Regolamento 679/2016/UE), in relazione ai dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto.

Ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia di data protection, le Parti prestano il consenso al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse al presente Accordo.

Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

Qualora dall'esecuzione del presente contratto discenda l'affidamento dalla Regione alla Società e/o al RTI della gestione e del trattamento di dati personali di cui essa sia titolare, le parti si obbligano a disciplinare i reciproci rapporti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, mediante la sottoscrizione un apposito contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.

La Regione informa la Società e/o il RTI che i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Le parti convengono che tutti i dati saranno utilizzati per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo quanto stabilito dal D.lgs. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 20 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, la Società e/o RTI si obbliga a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Regione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società e/o il RTI via PEC qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

La Società e/o il RTI che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Regione e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Regione.

La Società e/o il RTI è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, la società e/o il RTI, in caso di cessione dei crediti, si obbliga a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti alla Società e/o il RTI mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i della Società e/o il RTI medesimo, riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Art. 21 – Codice di comportamento

La Società e/o il RTI si obbliga nell'esecuzione del contratto a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 90 del 9.3.2021 pubblicata sul B.U.R.C. n. 24 del 15/03/2021. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di grave inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Art. 22 – Clausola Anti Pantouflage

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, la Società e/o il RTI dichiara:

- a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della Società e/o delle Società costituenti il RTI e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione;
- b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, per la Società e/o per le Società costituenti il RTI che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 23 - Clausola finale

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto, si rinvia alla vigente normativa (comunitaria, statale e regionale) in materia, per quanto compatibile.

L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o del Capitolato e/o dei singoli Contratti Attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Contratti Attuativi (o di parte di essi) da parte della Regione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti, che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali contratti attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

Art. 24 - Comunicazioni tra le parti

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazione tra Regione e la Società e/o il RTI si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC:

1) Regione: **progettazione@pec.regione.campania.it**

2) Società e/o RTI: _____

Art. 25 - Spese contrattuali

Sono a carico della Società e/o del RTI le spese di bollo e di registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica, ad eccezione dell'allegato per il quale l'imposta di bollo viene regolarizzata attraverso l'apposizione dei contrassegni telematici apposti sulla copia analogica. Tale allegato è conservato agli atti dell'Ufficio "AA.GG., Atti sottoposti a registrazione e Contratti e URP" della Segreteria della Giunta.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 50/2016.

L'Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da _____, di cui _____.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono valide e conformi al disposto dell'articolo 1 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 c.d. Codice dell'amministrazione digitale.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82,

c.d. Codice dell'amministrazione digitale (CAD).